

Linee guida per riapertura delle Società di Contrada in regime di emergenza Covid

Queste linee guida intendono supportare le normative nazionali e regionali attualmente in vigore per la gestione dell'emergenza Covid-19, relativamente alle attività sociali, ricreative e di somministrazione alimenti all'interno delle società di contrada. Devono pertanto intendersi come complementari al *DPCM del 17.05.20* ed all'*Ordinanza R.T. n.60 del 27 maggio 2020*, salvo che l'eventuale emissione di nuove disposizioni dedicate comporterà un aggiornamento delle presenti linee guida.

Si precisa che le regole dovranno intendersi riferite ai locali ove avviene la somministrazione di bevande, ai servizi igienici ed ai luoghi aperti.

Si deve ritenere escluso – allo stato – ogni attività inerente la socialità di natura conviviale (cene), che potrà essere presa in considerazione in un momento successivo.

La *ratio* delle linee guida è quella di modulare i principi stabiliti dalle normative vigenti con i criteri di gestione delle attività sociali di cui sopra all'interno delle singole società di contrada creando una sinergia tra la funzione principale delle società di contrada che è quella della socialità e dell'aggregazione tra contradaioi nel rispetto dei valori secolari tramandati nel tempo ed i dettati normativi emanati per far fronte all'emergenza sanitaria.

Ovviamente, allo stato attuale, il concetto di aggregazione si contrappone con l'attualità emergenziale determinata dal Sars-Cov-2 che prevede norme di distanziamento sociale.

E' - pertanto - evidente la necessità di adeguare le usuali attività e consuetudini all'interno delle contrade (e delle società in particolare) con le norme sanitarie attualmente in vigore, senza però stravolgerne l'essenza di fondo delle contrade medesime.

Si ritiene che per la ripresa delle attività sociali all'interno delle società ci si debba organizzare come segue:

- Seppur non contemplato dalle normative attualmente vigenti, effettuazione di un intervento di sanificazione prima della riapertura delle società;
- Apposizione di cartellonistica ben visibile e chiara con indicazioni sulle misure di prevenzione e sui corretti comportamenti igienici e sociali da adottare all'interno delle società. L'apposizione dovrà essere effettuata in posti e modi che permettano ad ogni frequentatore di poter leggere chiaramente i comportamenti da tenere in loco;
- Tali indicazioni specificheranno la necessità di accedere ai locali muniti di mascherina (da indossare obbligatoriamente negli spazi sociali "al chiuso"), di rispettare la distanza interpersonale di mt.1 e di evitare assembramenti;
- Apertura delle sole attività di somministrazione di bevande limitate ai contradaioi, senza nessuna attività di conviviale (cene), fino a nuova disposizione;
- L'orario di apertura, compreso tra le 15 e le 24, sarà determinato da ogni singola contrada;
- Rilevamento della temperatura corporea all'ingresso
- Compilazione, da parte di chi presta servizio al bar, di un registro delle presenze da conservare per una durata di 14 giorni da mettere eventualmente a disposizione delle Forze dell'ordine e della Magistratura;

- Per le società che ne hanno possibilità, utilizzo privilegiato di spazi all'aperto (terrazze, giardini, sedi stradali, etc.), dove potranno essere collocate anche sedie e tavoli nel rispetto delle misure di distanziamento sociale previste (mt. 1 tra le sedute);
- La frequentazione dei "locali chiusi" sarà limitata allo stretto indispensabile in termini di tempo e di numero di presenze e, comunque, nei termini stabiliti dalle norme vigenti in base alle superfici ed alle volumetrie dei locali;
- È fatto espresso divieto di effettuare il gioco delle carte, del biliardo, dei videogiochi, etc. nonché di assistere a spettacoli televisivi. Questa ultima possibilità potrà essere eventualmente contemplata solo in caso di posizionamento di TV all'esterno e sempre evitando assembramenti con il rispetto della distanza di un metro fra le sedute;
- Divieto di mettere a disposizione degli avventori giornali, ovvero quotidiani, riviste, libri, etc.;
- Apposizione di barriere fisiche e/o di segnaletiche che consentano il rispetto della distanza di mt.1 sia tra gli avventori, sia tra essi ed i volontari che prestano servizio al bar, in particolar modo nella zona di somministrazione (bancone ove avviene la somministrazione delle bevande);
- Fornitura, sia all'ingresso dei locali che nei servizi igienici, di soluzione idroalcolica (gel) per la sanificazione delle mani;
- Effettuazione di interventi di pulizia e igienizzazione giornaliera utilizzando prodotti igienizzanti indicati nelle "Indicazioni ad interim per la sanificazione degli ambienti interni ... per prevenire la trasmissione di SARS-CoV2" versione del 14/05/20 dell' I.S.S. (alcol etilico al 62-71%-perossido di idrogeno allo 0,5%-ipoclorito di sodio allo 0,1%), con particolare attenzione alle superfici del banco bar e di altre superfici di appoggio, ai tavoli, alle sedie, ai pavimenti ed ai servizi igienici;
- Obbligo, per il personale di servizio somministrazione bevande, di indossare la mascherina protettiva durante tutta l'esecuzione del proprio turno di servizio, ricordando agli stessi la necessità di provvedere all'igienizzazione delle mani per servizio offerto;
- La somministrazione avverrà una persona alla volta, la quale dovrà avere indosso la mascherina protettiva e che si soffermerà il tempo utile a prendere la consumazione senza sostare sul bancone;
- Utilizzo preferenziale di materiale "a perdere" per la somministrazione di bevande, in alternativa prevedere adeguata detersione in lavastoviglie;
- È fatto divieto di qualsiasi attività di buffet, intendendo per tale la somministrazione sul banco vendita di crostini, tartine, patatine, snack o quant'altro fuori dalla propria confezione originale;
- Predisposizione, laddove possibile, di barriera fisica (schermo) alla cassa; in caso di impossibilità, dotare il personale volontario di servizio alla cassa di gel igienizzante per le mani ad esso dedicato;
- Nei locali chiusi dotati di sistema di condizionamento e ricambio d'aria è prevista, prima della rimessa in uso degli stessi, idonea sanificazione da parte di ditte specializzate ed in ogni caso non verrà mai utilizzato il "sistema di ricircolo d'aria", privilegiando assolutamente in ogni caso la ventilazione naturale tramite porte e finestre;
- Predisposizione, da parte dei dirigenti o propri delegati, di servizio di sorveglianza sul rispetto delle norme impartite, in particolar modo per quelle sul distanziamento sociale;

Eventuali altre indicazioni potranno essere adottate in seguito, laddove siano emanate nuove disposizioni locali, regionali o nazionali o emergano ulteriori criticità.